

STATUTO

"FONDAZIONE M° FRANCESCO PASQUINELLI"

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

E' costituita una fondazione denominata

" FONDAZIONE M° FRANCESCO PASQUINELLI"

con sede in Milano, Corso Magenta n. 42.

La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata

"FONDAZIONE FRANCESCO PASQUINELLI", ovvero "FONDAZIONE PASQUINELLI".

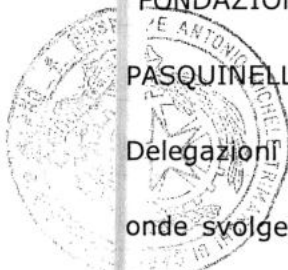
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito della Regione Lombardia.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale nell'ambito della beneficenza, dell'educazione, dell'istruzione, della cultura con particolare riguardo alla musica ed alla pittura e dell'assistenza sociale, rivolgendo la propria attività a tutti coloro, in particolare giovani ed anziani, che si trovino in situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o



familiare, e che per doti o propensioni risultino meritevoli di assistenza ed aiuto anche materiale.

In tale contesto la Fondazione intende promuovere, anche tramite iniziative didattiche interdisciplinari, la conoscenza della musica, delle arti e della cultura quali fattori di sviluppo sociale e di dialogo tra gli individui.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei



relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

h) istituire premi e borse di studio;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di edizione e commercializzazione di libri ed oggetti, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

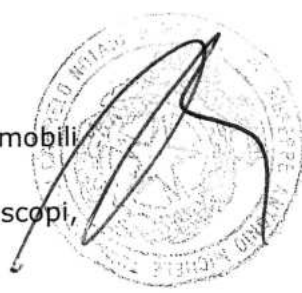
Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da soggetti terzi;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;



- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata eventualmente destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore o da soggetti terzi;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo il Consiglio d'Amministrazione approva il rendiconto economico finanziario dell'esercizio decorso.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

Articolo 8

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- il Consiglio di Amministrazione, ove istituito;
- l'Organo di consulenza tecnico-contabile.

Articolo 9

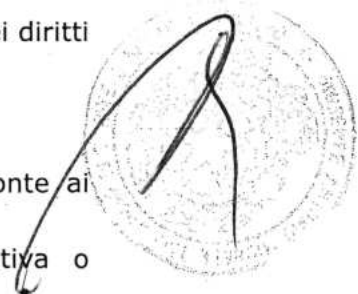
Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato in prima istanza dal Fondatore in sede di atto costitutivo, e rimarrà in carica a vita.

Qualora il Presidente non voglia o non possa accettare la carica o proseguire nella stessa, potrà designare, anche per via testamentaria, il soggetto destinato a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di



collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione in ossequio alle finalità della medesima e provvede alla gestione della Fondazione. In particolare, provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- predisporre ed approvare il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento di attuazione della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- nominare, ove opportuno, con propria determinazione regolarmente pubblicata e depositata nei modi di legge, il Segretario Generale della Fondazione, determinandone qualifica, mansioni e durata del rapporto;
- nominare, ove opportuno, membri sostenitori e/o onorari della Fondazione;
- istituire Comitati e/o Commissioni, stabilendone compiti, numero dei membri e modalità di funzionamento;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Ove lo ritenga opportuno, il Presidente può istituire, con propria determinazione regolarmente pubblicata e depositata nei modi di legge, un Consiglio d'Amministrazione; all'atto della nomina del Consiglio, il

presidente ne determina, nei limiti di legge e di statuto, numero di componenti, modalità di funzionamento, compiti e attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 10

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato, ove opportuno, dal Presidente, resta in carica tre esercizi e può essere confermato; all'atto della nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario Generale, in armonia con il Presidente e relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione, degli stanziamenti approvati e delle limitazioni di spesa determinate.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione e svolge altresì le funzioni di tesoriere. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- coordina e dirige il personale ed i collaboratori della Fondazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, agli atti del Presidente;
- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato.

Articolo 11

Organo di consulenza tecnico-contabile

L'Organo di consulenza tecnico-contabile è composto da uno a tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Fondatore.

L'Organo di consulenza tecnico-contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri dell'Organo di consulenza tecnico-contabile possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, ove istituito. I membri dell'Organo di consulenza tecnico-contabile restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 12

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Presidente, che nominerà anche il liquidatore.

In ogni caso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 13

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 14



Norma transitoria

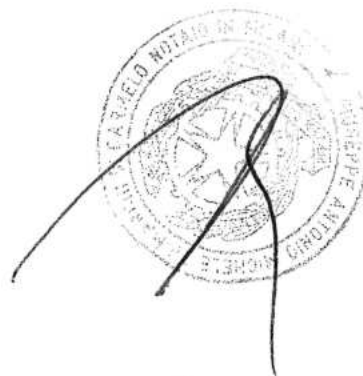
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

F.TO MARINA PERESSUTTI

FRANCESCO FLORIAN

ROSANNA RIGON

GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI NOTAIO





Certifico io sottoscritto, Prof. Giuseppe Antonio Michele Trimarchi, Notaio in Milano,
che la presente copia è conforme al suo originale firmato a norma di Legge.

Milano, ventisei gennaio duemilaventidue.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' and 'T' intertwined. The signature is written over a circular notary seal, which is partially obscured by the ink.

